VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 Luglio 1994 presso la SIMCO di Pocapaglia, si sono incontrati:
- per la Soc. SIMCO S.r.l. i Sigg. Alessandro Rag. Invernizzi e il Dott. Gelpi;
- per la FISASCAT-CISL il Sig. Adriano DEGIOANNI.

PRESTAZIONI LAVORO PART-TIME

La SIMCO S.r.L. filiale di Pocapaglia in conformità alle norme previste dalla legge 863/84 con particolare riferimento all'art. 3 si impegna a valutare passaggi da part-time a tempo pieno e viceversa secondo le modalità di cui all'art. 42 del C.C.N.L.
- Le parti ritengono che il lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- Considerata la comune positiva valutazione dei riflessi occupazionali e della crescita professionale realizzata sino ad oggi dai giovani assunti con contratto di apprendistato a tempo parziale o di contratto di formazione a tempo parziale.
- Nell'ottica di favorire e di incrementare l'occupazione giovanile.
- Le parti convengono sull'opportunità di consentire l'assunzione con contratti di formazione-lavoro o di apprendistato con rapporto a tempo parziale non inferiore alle 24 ore settimanli fermo restando le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione.

PREMESSO CHE:
- le specifiche esigenze organizzative imposte dal servizio alla clientela rendono non attuabile una programmazione puntuale e completa dell'organizzazione del lavoro di preparazione e rifornimento merci, nonche' dell'attività di assistenza alla clientela;
- necessità improvvise e non programmabili rendono necessarie soluzioni adeguate in brevi tempi, pena lo scadimento del servizio e la conseguente perdita del cliente;

Considerando che le esigenze di cui sopra, nonchè assenze improvvise di dipendenti, non possono essere fronteggiate per le evidenti difficoltà genericamente ricorrendo a personale esterno, preso atto di tutto quanto sopra, le parti convengono:
- nelle unità operative gestite dalla società SIMCO S.r.l., situate nella provincia di Cuneo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno effettuare ore supplementari oltre il monte ore di cui all'art. 51 CCNL, con anticipazione o prolungamento dell'orario stabilito, qualora si rendessero necessarie per una corretta ed efficiente esecuzione del servizio, a far fronte di esigenze improvvise e non programmabili quali assenze per malattie o infortunio nonchè a fronte delle necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- le ore supplementari verrano svolte con la disponibilità e l'assenso dei lavoratori interessati;
- le ore supplementari prestate verranno retribuite secondo quanto previsto dal vigente CCNL sopra richiamato.

Quanto concordato si intende quale espressa deroga ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 863/84.

Fatto, letto e sottoscritto

SIMCO S.R.L. FISASCAT-CISL